

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Birgit Bartsch

Convenuta: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Alterfürsorge GmbH

**Questioni pregiudiziali**

1) a) Se il diritto primario della Comunità europea includa un divieto di discriminazione fondato sull'età la cui osservanza i giudici degli Stati membri devono garantire anche qualora l'eventuale comportamento discriminatorio non abbia attinenza con il diritto comunitario.

b) In caso di risposta negativa alla questione sub a):

se una tale attinenza possa essere conferita dall'art. 13 CE o — anche prima della scadenza del termine previsto per l'attuazione — dalla direttiva del Consiglio 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro <sup>(1)</sup>.

2) Se un divieto comunitario di discriminazione fondata sull'età eventualmente derivante dalla risposta affermativa alla prima questione si applichi anche tra datori di lavoro privati, da un lato, e i loro lavoratori, in attività o in pensione, o i loro superstiti, dall'altro.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

a) se un tale divieto di discriminazione fondata sull'età si applichi ad un regime pensionistico aziendale, ai sensi del quale un coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità se è più giovane di quindici anni rispetto al coniuge defunto.

b) in caso di risposta affermativa alla terza questione sub a):

se il fatto che il datore di lavoro ha interesse a limitare i rischi inerenti al regime pensionistico aziendale possa costituire un motivo di giustificazione di un regime del genere.

c) in caso di risposta negativa alla terza questione sub b):

se l'eventuale divieto di discriminazione fondata sull'età applicabile al regime pensionistico aziendale abbia efficacia retroattiva illimitata o se valga limitatamente al passato, e, in questo caso, secondo quali modalità.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) del 18 ottobre 2006 — Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA/Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca**

(Causa C-428/06)

(2006/C 326/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA

Convenuti: Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 87, n. 1, del Trattato debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), 37 e 39 della normativa sull'imposta sulle società, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e talune detrazioni fiscali che non esistono nell'ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell'ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell'ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano essere pertanto comunicate alla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 3, del Trattato.

<sup>(1)</sup> GU L 303, pag. 16.